







L'efficacia delle direttive appalti tra regole *self executing*, termini di trasposizione e norme di recepimento.

Gian Antonio Benacchio
Università di Trento









DIRETTA APPLICABILITA' DELLE NORME COMUNITARIE

- Il problema dell'applicabilità delle norme comunitarie si pone solo per le direttive, non per i Regolamenti
 - diretta applicabilità
 - supremazia
 - disapplicazione immediata del diritto nazionale contrastante, sia precedente che successivo al regolamento
- Le **Direttive**, invece, obbligano gli Stati ad un *facere* (*legge*, *decreto*, *provvedimento* amministrativo, ecc.)









PROBLEMA

- Non sempre gli Stati attuano **tempestivamente** le direttive
- Non sempre gli Stati attuano correttamente le direttive
- Talvolta gli Stati adottano un provvedimento formalmente corretto ma l'applicazione concreta o le disposizioni attuative non sono conformi agli obiettivi ed alle finalità della direttiva









QUALI RIMEDI?

- Problema principale: il Trattato non ha attribuito alle Istituzioni comunitarie strumenti sufficientemente adeguati per ottenere coattivamente l'adeguamento alle prescrizioni comunitarie.
- I <u>rimedi istituzionali</u>:
 - A) Rinvio pregiudiziale (267)
 - B) Sentenza di condanna dello Stato (258)









A) RINVIO PREGIUDIZIALE

- Strumento maggiormente utilizzato per "correggere" le norme nazionali non conformi alle direttive (267)
- "La direttiva n. ... del ..., osta alla legge nazionale secondo la quale ..."

Es: "L'art. 26, nn. 1 e 2, della direttiva 92/50, in materia di appalti pubblici di servizi, osta a disposizioni nazionali (come quelle di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che impediscono a candidati costituiti in raggruppamenti, di partecipare ad una gara soltanto per il fatto che tali candidati non hanno la forma giuridica corrispondente ad una società di capitali" (Frigerio c. Comune Triuggio, C-357/06 del 18.12.2007).









RINVIO PREGIUDIZIALE

Conseguenze:

- 1) <u>Interpretazione conforme</u> (se possibile) della normativa italiana alla direttiva europea da <u>parte del giudice</u>
- 2) Se non è possibile interpretare la norma italiana in conformità alla direttiva (per esempio vi è un netto contrasto): <u>obbligo di disapplicazione</u> della norma nazionale da <u>parte del giudice</u>
- "Il giudice nazionale è tenuto a dare a una disposizione di diritto interno un'interpretazione ed un'applicazione conformi alle prescrizioni del diritto comunitario e, qualora siffatta interpretazione conforme non sia possibile, a disapplicare ogni disposizione di diritto interno contraria a tali prescrizioni" (Frigerio c. Comune Triuggio, C-357/06 del 18.12.2007).









RINVIO PREGIUDIZIALE

- <u>Vantaggio</u>: la sentenza è vincolante per tutti i giudici di tutti gli Stati = unificazione delle regole sugli appalti pubblici
- <u>Difetto</u>: solo su **iniziativa del giudice** nazionale









B) SENTENZA DI CONDANNA PER INADEMPIMENTO

- Soluzione inefficiente:
 - condanna ad adempiere (258)
 - Sanzione pecuniaria
 - Procedura lunga, almeno 4-5 anni









I RIMEDI ESCOGITATI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA

- **Obiettivo**: <u>aumentare la possibilità di una applicazione</u> <u>diretta della direttiva da parte non soltanto dei giudici</u>
- 1) <u>applicabilità diretta</u> di alcune direttive (o di singole disposizioni) (non solo giudici, anche la PA)
- 2) <u>ampliamento</u> dei soggetti obbligati ad applicare tali direttive
- 3) <u>risarcimento del danno</u> da parte dei soggetti obbligati ad <u>attuare</u> (Stato) o <u>applicare</u> (PA, giudici) tali direttive









PREMESSE

- Se è vero che i Regolamenti sono sempre direttamente applicabili, ciò non significa che anche altre categorie di atti (Direttive) non possano talvolta produrre effetti analoghi
- Solo in senso verticale (impresa/cittadino > Stato)
- Solo dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva (direttiva appalti 2014/24: 18 aprile 2016)









1) APPLICABILITA' DIRETTA

- Direttive "sufficientemente precise e incondizionate" (o self executing)
 - Principio formulato nel 1978 (Ratti) e rimasto invariato ancora oggi
 - Es. in materia di appalti:
 - Corte giustizia, C-103/88, **F.lli Costanzo**, del 22 giugno 1989 (<u>la prima</u>) in tema di offerte anormalmente basse (dir. 71/305)
 - Corte giustizia, C-425/12, **Portgàs**, del 12 dicembre 2013 (<u>l'ultima</u>), in tema di aggiudicazione di contratto di fornitura > 400.000,00 (dir. 93/38)
 - Il principio è ormai pacificamente riconosciuto non solo dalla Corte giustizia UE ma anche dalle nostre Corti nazionali









APPLICABILITA' DIRETTA nella nuova Direttiva 2014/24 (?)

- Art. 12 = in house: deroga alle disposizioni della direttiva
 - comma 1, requisiti: a) controllo analogo
 - b) 80% attività deve rientrare nello svolgimento di compiti affidati dalla'amministrazione aggiudicatrice
 - c) no capitale privato o non influenza dominante
- NB: la deroga è possibile anche prima della scadenza in quanto si tratta di regole affermate dalla Corte di giustizia (rinvio pregiudiziale!)
- Ma applicazione secondo le regole elaborate dalla Corte:
 - a) Controllo analogo (nozione identica a quella delle sentenze Teckal 1999; Parking Brixen 2005)
 - b) 80% (Corte di giustizia: attività prevalente, sentenza Teckal 1999)
 - c) Capitale privato (Corte di giustizia: nessuna deroga alla non partecipazione dei privati, sentenza Parking Brixen 2005; Carbotermo, 2006)









Art. 12, in house: una particolarità

- In base alla diretta applicabilità della disposizione della direttiva (in quanto sufficientemente precisa) il **tetto minimo dell'80%** (art. 12, n. 1, lett. b) **non potrà assolutamente essere abbassato** senza violare la direttiva
- ma non potrà neppure essere innalzato per effetto della L. 183/2011, Legge stabilità per il 2012, che ha modificato la L. 28 novembre 2005 n. 246 (art. 14 comma 24-ter):
 - Art. 24-ter: "Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
 - a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive".
- Armonizzazione minima (comunitaria) e massima (nazionale)









APPLICABILITA' DIRETTA nella nuova Direttiva 2014/24 (?)

- Artt. 74 77 = appalti di servizi sociali e altri servizi specifici (all. XIV: servizi sanitari, sociali, alberghieri e ristorazione, servizi legali, servizi di soccorso, investigativi, i servizi antincendio e i servizi penitenziari ecc.)
- Gruppo di attività che devono essere aggiudicate con un regime più semplice, alleggerito, snello, e con soglia economica più alta
- Soglia **750.000,00** (contro i 207.000,00 per servizi e forniture)









- L'art. 76 afferma che "gli Stati sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili"
- Pertanto sotto i 750.000,00 ampia discrezionalità ma limitata da alcuni principi (75 e 76)
 - Pubblicazione del bando
 - Pubblicazione dell'aggiudicazione (su modelli della Commissione)
 - Rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento
 - Prendere in considerazione qualità, continuità, accessibilità (anche economica), disponibilità e completezza dei servizi









Soggetti tenuti ad applicare le direttive "sufficientemente precise"

- Giudici
- Enti territoriali (Costanzo)
- Pubblica amministrazione (Costanzo)
- Autorità fiscali (Beker)
- **Ufficio Registro** (Corte Cost. 18 aprile 1991, n. 168, Industria Dolciaria Giampaoli)
- Autorità che svolgono servizi di sanità pubblica (Marshall)
- Qualsiasi organismo incaricato di un servizio di interesse pubblico (Foster)









RISARCIMENTO DEL DANNO cagionato da:

- Legislatore
- Pubblica Amministrazione
- Giudici









LEGISLATORE

Le **resistenze** della Cassazione:

• Cass. civ., 11 ottobre 1995, n. 10617 (Mariotti)

"La mancata attuazione da parte dello Stato di una direttiva comunitaria entro i termini da essa stabilito non costituisce un illecito nei confronti dei privati essendo l'attività legislativa caratterizzata da libertà e piena discrezionalità"









LEGISLATORE

- Il revirement della Cassazione:
- Cass. S.U., 17 aprile **2009**, n. 9147:
- "Va riconosciuto al danneggiato un credito alla riparazione del pregiudizio subito per effetto del c.d. fatto illecito del legislatore, di natura indennitaria, rivolto a compensare l'avente diritto della perdita subita in conseguenza del ritardo".









PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sentenza n. 500 del 1999: risarcimento anche in caso di lesione di un interesse legittimo

Presupposti:

- la PA non disapplica una norma nazionale incompatibile
- la PA non applica una direttiva self-executing
- è una **responsabilità oggettiva**, senza colpa (C-314-09, *Stadt Graz*, 30 settembre 2010)









GIUDICI

- <u>La prima sentenza della Corte di Giustizia</u>: Köbler, 30 settembre 2003
- "Il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni causati dalle violazioni de diritto comunitario si applica anche allorché la violazione deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado"









GIUDICI

 Corte di giustizia, 13 giugno 2006, C-173/03, Traghetti del Mediterraneo

- La legge italiana sulla responsabilità dei giudici è inadeguata (Legge 117/1988):
 - Art. 2: "... dolo o colpa grave ..."
 - Art. 2: "... no per attività di interpretazione di norme..."